

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3127-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE PETTINATO)

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7,
recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilità abitativa

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro dei lavori pubblici

di concerto col Ministro dell'interno

e col Ministro di grazia e giustizia

(V. Stampato Camera n. 4525)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 marzo 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il 31 gennaio 1998 è scaduto il termine, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, che da ultimo era stato prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240.

Si rende, quindi, necessaria una ulteriore proroga di tale termine - auspicabilmente per l'ultima volta - in modo da consentire al Parlamento di dar vita ad una organica riforma della disciplina delle locazioni in coerenza con gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000.

Peraltro, di recente è stato adottato dalla competente Commissione della Camera dei deputati un provvedimento, la cosiddetta proposta Zagatti, sulle cui linee di fondo il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di

concordare, annunciando, di conseguenza, che non è intenzione del Governo presentare un diverso disegno di legge. Risulta verificata ed individuata la copertura finanziaria del provvedimento, sia per quanto concerne gli sgravi fiscali alla proprietà sia con riferimento al «sostegno» agli inquilini.

In conclusione, anche con riferimento alla situazione esistente alla data dell'ultima proroga, può ragionevolmente prevedersi che con il concorde lavoro di Governo e Parlamento sia possibile giungere ad una rapida approvazione della riforma delle locazioni.

Di conseguenza, poichè appare opportuno lo slittamento del termine al 31 ottobre 1998, è parimenti auspicabile che il presente disegno di legge, di conversione del decreto-legge che tale slittamento dispone, sia rapidamente approvato.

PETTINATO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

17 marzo 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che la normativa in esame dovrebbe essere effettivamente di natura transitoria, perchè non risulti lesiva del diritto di proprietà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1998.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attuale normativa in materia di esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuto conto sia della eccezionale carenza di disponibilità abitative, sia della riforma organica della disciplina delle locazioni tuttora all'esame del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, è ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1998.

SCÀLFARO

PRODI - COSTA - NAPOLITANO -
FLICK

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

